

Giunta Regionale della Campania

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 26 del 9 maggio 1985

Legge Regionale 6 maggio 1985, n. 37.

«Modifica della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 e successive modificazioni concernente: « Norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Campania».

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sospensione dell' erogazione dell' assegno vitalizio

Qualora il Consigliere regionale già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell' assegno vitalizio diretto, di cui eventualmente già goda in base alla normativa vigente della previdenza dei Consiglieri regionali della Campania, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato; alla cessazione di quest' ultimo, l' assegno diretto sarà nuovamente erogato, tenuto conto dell' ultimo periodo di contribuzione e ferme restando le riduzioni dell' assegno in relazione al numero di anni di anticipazione secondo le modalità previste dalla legge.

L' erogazione è sospesa altresì qualora il titolare dell' assegno vitalizio diretto o indiretto venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento Nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno vitalizio è ripristinato con la cessazione dell' esercizio dei relativi mandati.

Art. 2

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 6 maggio 1985

Fantini